

Antonio ARGENIO
Pietro BESSI
Federico CALISSANO
Vincenzo CAMPO ANTICO
Giovanni CIURLO
Stefano FILIPPINI
Filippo INGRAFFIA
Stanislao LUCHESCHI
Emilio MARTINOTTI
Andrea VILLA

Genova, 18 febbraio 2014

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

CIRCOLARE N. 4 / 2014

Chiara Albusceri
Gabriella Allodi
Simone Bacchieri
Simona Bacco
Guglielmo Brodasca
Cinzia Calapai
Pietro Cappa
Stefania Caretto
Andrea Chiodi
Alice Finamore
Andrea Frassinetti
Simona Gaggero
Giovanna Galardi
Valentina Ganzarolli
Laura Giuliano
Monica Guidotti
Carla Lomonaco
Camilla Lonoce
Paolo Mandarino
Daniela Martino
Valentina Menini
Cristiano Merli
Angela Muscau
Simone Musso
Tony Prata
Isabella Rovina
Luca Russo
Alessandro Sapia
Silvia Traverso
Maria Grazia Vantaggiato

Consulenti Esterni:
Massimo Calissano
Enzo Lombardo

Via Santa Radegonda, 11
20121 Milano
T +39 02 7211751
F +39 02 72117575
studio.milano@stlex.it

Piazza della Vittoria, 10/13
16121 Genova
T +39 010 553241
F +39 010 5532460
studio.genova@stlex.it

Corso Matteotti, 12
10121 Torino
T +39 011 5119101
F +39 011 5920226
studio.torino@stlex.it
CF/P.IVA 03022160109
www.stlex.it

Oggetto: nuovo regime per i redditi di capitale e i redditi diversi di fonte estera - applicazione di una ritenuta d'acconto del 20%

Il primo periodo del comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 167/1990 stabilisce, come principio di carattere generale, che tutti i redditi derivanti dagli investimenti detenuti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme vigenti, dagli intermediari residenti che intervengono nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi, oltre che nei casi in cui detti investimenti ed attività siano ad essi affidati in custodia, amministrazione o gestione.

La legge n. 97/2013 ha introdotto delle modifiche normative alle disposizioni in materia di "monitoraggio fiscale" (D.L. n. 167/1990), prevedendo in capo agli intermediari finanziari un ulteriore obbligo, rispetto a quelli sopra descritti, di applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo di acconto, con aliquota del 20%, su determinate tipologie di redditi di capitale e di redditi diversi conseguiti dai soggetti obbligati al monitoraggio fiscale (persone fisiche, enti non commerciali, ecc.) e derivanti da investimenti detenuti all'estero o da attività estere di natura finanziaria.

Tale ritenuta va applicata:

- dagli intermediari residenti per il cui tramite avviene la riscossione di tali redditi;
- sulla parte imponibile dei redditi percepiti dal contribuente residente.

Le tipologie reddituali da assoggettare alla nuova ritenuta sono le seguenti:

- interessi e altri proventi, dovuti da soggetti non residenti, derivanti da contratti di mutuo, deposito e conto corrente, diversi da quelli bancari, di cui all'art. 44, comma 1, lettera a) del TUIR;
- rendite perpetue e prestazioni annue perpetue, il cui debitore sia un soggetto non residente, di cui all'art. 44, comma 1, lettera c) del TUIR;

- compensi erogati da soggetti non residenti per prestazioni di fidejussione o di altra garanzia, di cui all'art. 44, comma 1, lettera d) del TUIR;
- tutti gli interessi e altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, di cui all'art. 44, comma 1, lettera h) del TUIR;
- plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili situati all'estero, di cui all'art. 67, comma 1, lettera b) del TUIR;
- plusvalenze realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso di terreni detenuti all'estero suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo le disposizioni vigenti in materia nel Paese in cui è situato il terreno al momento della cessione, di cui all'art. 67, comma 1, lettera b) del TUIR;
- redditi derivanti dalla locazione di immobili situati all'estero, di cui all'art. 67, comma 1, lettera f) del TUIR;
- redditi esteri di natura fondiaria, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli, di cui alla lettera e) del medesimo art. 67 del TUIR;
- redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili situati all'estero, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine, e altri beni mobili detenuti all'estero, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende aventi sede all'estero, di cui alla lettera h) dello stesso art. 67 del TUIR;
- plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate in società non residenti e fattispecie assimilate, di cui all'art. 67, comma 1, lettera c) del TUIR.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il prelievo alla fonte deve essere effettuato dagli intermediari finanziari indipendentemente da un incarico alla riscossione ricevuto dal cliente o dal soggetto erogante, a meno che il contribuente attesti, mediante un'autocertificazione resa in forma libera, che i flussi non costituiscono, nemmeno in parte, redditi di capitale o redditi diversi di fonte estera. In tal caso la ritenuta alla fonte o l'imposta sostitutiva non è applicata ma l'intermediario deve segnalare all'Amministrazione finanziaria il nominativo del cliente e l'ammontare dell'accredito da questi ricevuto.

Tale autocertificazione può essere rilasciata dal cliente in via preventiva e può riguardare la generalità dei flussi finanziari che gli verranno accreditati presso il medesimo intermediario.

Ovviamente, il cliente che abbia rilasciato l'autocertificazione (che giustifica la disapplicazione della ritenuta) fornisce all'intermediario specifiche indicazioni qualora gli pervenga un flusso avente (totalmente o parzialmente) natura reddituale e, quindi, si renda necessaria l'applicazione del prelievo alla fonte. In tal caso, di volta in volta, il cliente deve fornire all'intermediario i dati per consentire la corretta individuazione della natura reddituale del flusso nonché la fattispecie e la relativa base imponibile.

In mancanza di autocertificazione o di informazioni sulla parziale rilevanza reddituale del flusso, l'intermediario ha l'obbligo di applicare la ritenuta sull'intero importo accreditato al cliente.

Si evidenzia che per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, si presume che i flussi accreditati siano derivanti dall'esercizio di tali

attività (in tal caso, l'intermediario non deve applicare la ritenuta ma deve segnalare all'Amministrazione finanziaria il nominativo del cliente), salva indicazione contraria del cliente che chieda all'intermediario l'applicazione del tributo.

Le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive si applicano sui flussi accreditati dal 1° febbraio 2014.

Segnaliamo infine che la nuova misura anti-evasione è al momento sotto osservazione della Commissione UE. In due distinte interrogazioni parlamentari presentate alla Commissione europea s'ipotizza infatti la violazione dell'art. 63 del Trattato sul funzionamento della UE, che vieta le restrizioni dei pagamenti tra gli Stati membri.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Studio Legale Tributario